

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 22 luglio 2008, n. 20189

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZA. PA., in proprio e nella qualita' di legale rappresentante della cessata Associazione "(OMESSO)" di ZA. PA., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPA ANTONINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, SERVIZIO LAVORO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO ANTONIO MICHELI 78, presso lo studio dell'avvocato UGO FERRARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PEDRAZZOLI NICOLO', giusta procura speciale atto Ufficiale Rogante dott. TOMMASO SUSSARELLU di Trento del 09/12/05 rep. n. 26478;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 168/04 del Tribunale di TRENTO, depositata il 28/09/04 R.G.N. 146/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/08 dal Consigliere Dott. Pasquale PICONE;

udito l'Avvocato FERRARI UGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine rigetto.

RITENUTO IN FATTO

La sentenza di cui si chiede la cassazione rigetta l'opposizione proposta da Za.Pa., in proprio e nella qualita' di legale rappresentante dell'associazione "(OMESSO) ", contro l'ordinanza-ingiunzione in data 9.3.2004, n. 12741, emessa dalla Provincia autonoma di Trento per il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 2.323,20 per violazione di norme relative al collocamento e alla tutela dei lavoratori subordinati.

Il Tribunale di Trento premette l'inammissibilita' di questioni non dedotte con l'atto di opposizione; esclude l'invalidita' dell'ordinanza per vizio di motivazione; decide altre questioni non piu' rilevanti in questo giudizio.

Il ricorso di Za.Pa., in proprio e della qualita' indicata, si articola in due motivi; resiste con controricorso la Provincia autonoma di Trento, Servizio lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto in data 11 novembre 2005 contro sentenza pubblicata il 28 settembre 2004, e' ammissibile, risultando infondata l'eccezione di tardivita' proposta dalla parte controricorrente.

Trova, infatti, applicazione il principio di diritto, pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo cui il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 22 e 23 non rientra fra quelli per i quali la Legge 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 3 dispone l'inapplicabilita' della sospensione dei termini in periodo feriale, ne' puo', a tal fine, farsi rientrare fra le controversie soggette al rito del lavoro, applicabile soltanto, in forza del richiamo espresso contenuto nella citata Legge n. 689 del 1981 articolo 35 nei casi in cui l'opposizione verta in tema di violazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Ne consegue che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal tribunale in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (nella specie per violazione di norme sul collocamento e tutela dei lavoratori) e' soggetto a sospensione durante il periodo feriale (vedi, per tutte, Cass. 16 luglio 2007, n. 15778; 8 maggio 2006, n. 10452; Cass. S.U. 30 marzo 2000, n. 639).

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che il giudice avrebbe dovuto indagare sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro cui le violazioni contestate si riferivano, non e' ammissibile.

Cio' in quanto la questione non risulta compresa nei motivi di opposizione e la sentenza di merito non e' stata denunciata sotto il profilo della violazione dell'articolo 112 c.p.c..

Il secondo motivo, con il quale si denunzia violazione della Legge n. 241 del 1990 perche' l'ordinanza-ingiunzione non ottemperava all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non e' fondato.

Dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte in materia di sanzioni amministrative ed. "punitive" (vedi Cass. 13 luglio 2005, n. 14771; 5 novembre 2003, n. 16630) discende che la disposizione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 1, non e' direttamente applicabile ad atti che non possono essere compresi nella categoria dei "provvedimenti" amministrativi, per mancanza del tratto essenziale della produzione di effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica precedente. E' il caso, appunto, dell'ordinanza-ingiunzione, contemplata dalla Legge n. 689 del 1981 che e' strumento esclusivamente preordinato alla riscossione di un'obbligazione gia' sorta ex lege con la commissione e l'accertamento della violazione, secondo il chiaro disposto articolo 4 della Legge (decorrenza della prescrizione del credito dell'amministrazione dal giorno in cui e' stata commessa la violazione).

Pertanto, si deve fare riferimento esclusivo alla Legge n. 689 del 1981 articolo 18 comma 2, che impone l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, e il contenuto di tale obbligo va individuato in funzione dello scopo, ricavabile dal complesso della normativa e dall'indicata natura dell'atto, della motivazione stessa, che e' quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e' ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203). Ulteriore precisazione della giurisprudenza della Corte e' che lo specifico sistema normativo esclude che l'obbligo di motivazione si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioe' ai criteri adottati dall'autorita' ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione relativa alla congruita' della sanzione, e' espressamente attribuito (Legge n. 689 del 1981 articolo 23 penultimo comma) il potere di determinarla applicando direttamente i criteri previsti dalla Legge n. 689 del 1981 articolo 11 (vedi Cass. 19 marzo 2007, n. 6417). A questi principi si e' attenuta la sentenza impugnata accertando in fatto l'avvenuto rispetto dell'obbligo di motivazione, accertamento che non e' stato specificamente censurato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in euro 12,00 oltre spese generali, iva e epa, e i secondi in euro 2.000,00 (duemila/00).